

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con gli Stati Uniti d'America

del 10 ottobre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 1997¹,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 2 ottobre 1996, fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 10 giugno 1997

Il presidente, Delalay

Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 10 ottobre 1997

Il presidente, Stamm Judith

Il segretario, Anliker

¹ FF 1997 II 881